



VANTAGE e PRE-VANTAGE NON RICHIEDONO SCHEDE DI SICUREZZA

I prodotti PRE-VANTAGE (pre-dipping) e VANTAGE (post-dipping) sono prodotti cosmetici allo stato finito di altissima qualità e contenenti solo materie prime di prima scelta e meticolosamente controllate e lavorate.

In quanto naturale, senza additivi o prodotti tossici, PRE-VANTAGE e VANTAGE NON RICHIEDONO SCHEDE DI SICUREZZA, così come affermato, di seguito e nel dettaglio, dall'Ufficio Tecnico Legislativo del produttore.

Oggetto: necessità di adempimento richieste dal D.L. 81/08 ed i prodotti cosmetici per uso professionale.

La presente per precisare che i prodotti cosmetici allo stato finito sono esplicitamente esclusi dal campo di applicazione del D.Lgs. 14 marzo 2003, n. 65, sui preparati pericolosi.

La realizzazione delle schede di sicurezza in 16 punti, prevista in conformità al Decreto 7 settembre 2002 per le sostanze ed i preparati pericolosi destinati agli ambiti di utilizzo professionale al fine di informare il lavoratore in relazione ai rischi per l'uomo e per l'ambiente derivanti da una loro non corretta manipolazione, non è pertanto obbligatoria per nessun prodotto cosmetico finito.

Nel corso degli ultimi mesi sono stati pubblicati alcuni atti legislativi collegati a questo tema:

- Decreto Legislativo 14 aprile 2008 N ° 81, pubblicato sulla GU il 30 aprile 2008 n ° 101, che ha abrogato la precedente Legge 626/94 in materia di sicurezza sul posto di lavoro.

Il nuovo decreto (D.L. 81/08) prevede che il lavoratore sia messo al corrente dei rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta e ai pericoli annessi all'uso di sostanze e preparati, indipendentemente dalla classificazione di pericolosità ufficialmente assegnata agli stessi.

Tale decreto definisce infatti (art. 222) "agenti chimici pericolosi" non solo quelli intrinsecamente pericolosi secondo le norme che disciplinano la classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze (D.L. 52/1997, recepimento della Direttiva 67/548/CEE) e delle miscele (D.L. 65/2003, recepimento della Direttiva 1999/45/CE), ma tutti quegli agenti chimici che possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori (art. 222 comma 1, lett. b), punto 3 del D.L. 81/2008).

- Regolamento (CE) 1272/2008, inerente la classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele, che esclude esplicitamente da questi obblighi i prodotti cosmetici finiti, destinati all'utilizzatore finale, in quanto questi sono già soggetti agli obblighi previsti dalla Direttiva Cosmetici

- Il Regolamento 1907/2006 (REACH), che stabilisce che i prodotti cosmetici allo stato finito, destinati all'utilizzatore finale, siano esclusi dagli obblighi del titolo IV, cioè dagli obblighi di comunicazione nella catena di fornitura (preparazione di una scheda di sicurezza o di altre informazioni da comunicare con la fornitura del prodotto).

Veicolare tale informazione in forma di scheda di sicurezza, compilata a norma dell'allegato II del REACH, è improprio in quanto, sempre come disposto nel REACH, le schede di sicurezza sono obbligatorie per sostanze e preparati che si classificano pericolosi (ai sensi delle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE).

Dopo aver considerato tali novità legislative si può affermare che le informazioni relative ad una valutazione del rischio del prodotto cosmetico professionale sono presenti sulle schede tecniche professionali che accompagnano il singolo prodotto cosmetico professionale.